

## **Quesito 14 – LIPE precompilata: disponibili anche i dati delle cessioni a soggetti extra-UE**

### ***Domanda***

I corrispettivi *tax free* non vengono inviati allo SdI, ma al Sistema Dogane; come farà l’Agenzia delle entrate a predisporre la liquidazione periodica precompilata?

### ***Risposta***

Le operazioni disciplinate dall’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972 devono essere obbligatoriamente documentate da emissione di **fattura elettronica**; tale fattura non viene trasmessa tramite lo SdI, bensì tramite l’apposito **canale telematico OTELLO 2.0**. Le **informazioni** trasmesse entrano nella disponibilità del sistema doganale, ma, contestualmente, **anche dell’Agenzia delle entrate** e, quindi, **i dati per le liquidazioni periodiche (LIPE) precompilate sono disponibili**.

## **Quesito 15 – Pluralità di punti vendita: possibile utilizzare RT e Documento commerciale on line**

### ***Domanda***

Un contribuente che ha più di un punto vendita può emettere il Documento commerciale on line per un punto vendita e usare il registratore telematico per un altro punto?

### ***Risposta***

Si ritiene che sia possibile; l’Agenzia delle entrate, infatti, aveva a suo tempo chiarito che la transizione dai “vecchi” corrispettivi (scontrino/ricevuta fiscale) ai corrispettivi elettronici dovesse essere effettuata contestualmente per tutti i punti vendita (risposta Agenzia delle entrate n. 139 del 14 maggio 2019), ma certamente **non è imposto l’utilizzo di uno strumento piuttosto che di un altro**; così come due punti vendita dispongono di registratori telematici separati, parimenti è **possibile dotare un punto di registratore telematico e nell’altro punto utilizzare il Documento commerciale on line**.

## **Quesito 16 – Trasmissione di dati difformi dal giornale di fondo**

### **Domanda**

Capita che il registratore telematico trasmetta all’Agenzia dati difformi rispetto a quelli rilevabili dal giornale di fondo, oppure capita che l’operatore digiti erroneamente uno scontrino. È possibile correggere il *file* già trasmesso all’Agenzia?

### **Risposta**

In realtà non è assolutamente possibile che il registratore telematico trasmetta dati difformi dal giornale di fondo; laddove questo accada, esiste un grave **malfunzionamento della macchina**, che deve essere prontamente rimosso. Laddove, invece, il documento commerciale venga emesso non correttamente, è necessario emettere un **documento commerciale di annullamento**, che espressamente si riferisca al documento originariamente errato. Detto questo, i *file* trasmessi dal registratore telematico all’Agenzia delle entrate non sono in alcun modo modificabili; l’unica cosa che è possibile fare è **segnalare un’anomalia** (vedi quesito n. 1)

## **Quesito 17 – Procedura di emergenza per l’invio dei dati non trasmessi dal registratore telematico**

### **Domanda**

Se, per un malfunzionamento, il registratore telematico non trasmette i dati all’Agenzia delle entrate, è possibile trasmetterli manualmente e con quale procedura?

### **Risposta**

Se il registratore telematico funziona (ovvero il documento commerciale viene emesso), ma **non è possibile effettuare la trasmissione dei dati nei 12 giorni** previsti dalla norma, ad esempio perché manca connettività, occorre porre in essere l’apposita **procedura di emergenza** dedicata all’assenza di rete, presente nella piattaforma “Fatture e Corrispettivi”, area “*Corrispettivi, Servizi per Gestore ed Esercente/Procedure di Emergenza/Assenza di rete*”. Di fatto, occorrerà, con l’aiuto dell’assistenza tecnica, **“estrarre” il file XML** dei corrispettivi, che è comunque memorizzato nel registratore telematico, e che da questo viene “sigillato”. Il *file* dovrà essere **trasferito su un supporto** (ad esempio, chiavetta USB), per essere poi **trasferito su un pc** dotato di connettività internet e **“uploadato”** (ovvero caricato) **sul sito dell’Agenzia delle entrate** grazie alla procedura di emergenza, il tutto **nei 12 giorni** concessi dalla norma.

## Quesito 18 – Sanzioni per mancata trasmissione dei corrispettivi nel termine

### *Domanda*

In caso di trasmissione dei corrispettivi, per qualsiasi motivo, oltre i 12 giorni, che sanzioni ci sono? È possibile un ravvedimento?

### *Risposta*

L'obbligo di trasmissione degli e-corrispettivi nei 12 giorni dall'esecuzione dell'operazione è parte essenziale ed inscindibile del processo di memorizzazione e trasmissione telematica. In caso di mancata trasmissione, pertanto, si rendono applicabili le sanzioni di cui al comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, che, a sua volta, rimanda all'art. 6, comma 3, e all'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ovvero il **100 per cento dell'imposta** corrispondente all'importo non documentato, con un **minimo di 500 euro**, cui si aggiunge la **sanzione accessoria** della possibile **sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività**, nel caso di quattro distinte violazioni in giorni diversi nel corso di un quinquennio.

### **Ricorda**

È possibile ridurre le sanzioni avvalendosi del **ravvedimento operoso**.

## Quesito 19 – Operazioni marginali esonerate dall'obbligo dei corrispettivi elettronici

### *Domanda*

Rimane l'esonero dall'emissione del Documento commerciale e relativa memorizzazione e trasmissione, se la vendita con corrispettivo è marginale rispetto al volume d'affari complessivo?

### *Risposta*

Sì, la disposizione cui si fa riferimento era prevista dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.M. 10 maggio 2019, come valevole solo fino al 31 dicembre 2019. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019, pubblicato in *G.U.* n. 305 del 31 dicembre 2019, è stato soppresso il riferimento al 31 dicembre 2019. Di conseguenza, le

**operazioni marginali** continuano ad essere **esonerate dall'obbligo di corrispettivi elettronici**, sino a nuovo provvedimento.

## **Quesito 20 – L'Agenzia delle entrate ammette “software” che velocizzano la procedura “web”**

### ***Domanda***

Si pensava in un primo momento, marzo 2020, di potersi dotare di un programma del tipo “ricevuta fiscale elettronica”, come per la fattura elettronica esiste tale possibilità. Alcuni negozi commerciali e/o piccole realtà attendevano questo sistema, cioè un *software* da installare in un *pc* presso l'azienda.

### ***Risposta***

Della questione si è recentemente occupata l'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello 25 settembre 2020, n. 413. Il soggetto istante ha sostanzialmente richiesto autorizzazione alla commercializzazione di un *software* dallo stesso definito quale **“velocizzatore” del meccanismo di utilizzo del Documento commerciale on line** dell'Agenzia delle entrate, che consentirebbe di memorizzare le credenziali di accesso alla piattaforma, e semplificherebbe l'immissione e la trasmissione dei dati. In proposito, l'Agenzia delle entrate ha confermato la possibilità di avvalersi di un *software* simile, che, obbligatoriamente, deve interfacciarsi alla piattaforma “Fatture e Corrispettivi” (Documento commerciale on line), a **condizione** che tale *software non vada a violare*, nemmeno potenzialmente, ***“l'unità e la contestualità dell'adempimento, consentendo, ad esempio, la memorizzazione dei dati fiscalmente rilevanti delle operazioni sul dispositivo utilizzato dall'utente ed il colloquio automatizzato con i sistemi dell'Agenzia in un momento successivo”***, visto che caratteristica specifica del Documento commerciale on line è proprio quella della compilazione “on line”, ovvero i **dati introdotti devono essere immediatamente memorizzati nei server dell'Agenzia**.

### **Ricorda**

A differenza dei *software* destinati alla fatturazione, in sostanza, è possibile creare delle interfacce al Documento commerciale on line, ma non “generare” documenti commerciali in

locale per la successiva trasmissione, posto che è essenziale che i **dati memorizzati siano inalterabili**.

## **Quesito 21 – Corrispettivi incassati e non incassati: la questione dei buoni pasto**

### **Domanda**

Come funziona l'emissione dello scontrino, se il cliente paga con *ticket* (buono pasto)? Come vengono considerate dall'Agenzia delle entrate le fatture per i buoni pasto che vengono successivamente emesse dalla società emittente i *ticket* per conto del commerciante, per evitare la duplicazione del corrispettivo?

### **Risposta**

All'atto della **somministrazione del pasto**, deve essere rilasciato **documento commerciale per corrispettivo non pagato**, specificando numero e valore dei *ticket* "incassati". Trattandosi di corrispettivo per prestazioni di servizi non incassato, tale operazione è irrilevante ai fini IVA, mentre **diviene rilevante** all'atto dell'**incasso dei buoni** (ovvero il pagamento da parte della società emittente i buoni pasto) oppure anche prima, se prima del pagamento viene emessa **fattura**. Con il tracciato telematico di trasmissione dei corrispettivi utilizzabile **fino al 31 dicembre 2020**, tuttavia, i **corrispettivi incassati e non incassati vengono trasmessi in maniera indistinta**; pertanto, l'informazione perviene al SdI duplicata. Si tratta di un problema noto, tant'è che, con circolare n. 3/E del 2020 (e in numerose risposte a interpello), l'Agenzia ha evidenziato che di ciò si terrà conto nel caso di discordanze con i dati trasmessi con le liquidazioni periodiche.

### **Ricorda**

A partire **dal 1° gennaio 2021** (o anche prima, se il nuovo tracciato viene già utilizzato), le **informazioni** partiranno, invece, **distinte** e, di conseguenza, la possibilità di duplicare i dati verrà meno.

## **Quesito 22 – Gestione di lampade votive esclusa dai corrispettivi elettronici**

### **Domanda**

Come trattare i corrispettivi percepiti nella gestione di lampade votive?

### **Risposta**

Ai sensi della lett. b-bis) del comma 1 dell'art. 1 del D.M. 10 maggio 2019, introdotta dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019, pubblicato in *G.U.* n. 305 del 31 dicembre 2019, i servizi di gestione delle lampade votive **nei cimiteri** sono tutt'ora **esonerati dall'obbligo di corrispettivi elettronici**, e tali resteranno fino a nuovo provvedimento.

## **Quesito 23 – Adempimenti in caso di guasto del registratore telematico**

### **Domanda**

È obbligatorio tenere il registro del mancato funzionamento del registratore di cassa?

### **Risposta**

Nel caso in cui il registratore telematico non funzioni e, quindi, non sia possibile emettere documento commerciale, occorre innanzi tutto **segnalare lo stato “fuori uso”** del registratore telematico stesso.

Ciò deve essere fatto utilizzando l'apposita **procedura di emergenza** presente nella piattaforma “Fatture e Corrispettivi” (art. 5 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate 28 ottobre 2016, n. 182017).

Occorre, inoltre, richiedere immediatamente l'**intervento del tecnico** abilitato alla riparazione e, nelle more, si dovrà procedere *“all'annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica”*. I corrispettivi così annotati (senza necessità di un apposito registro, va bene anche un foglio di lavoro) dovranno comunque essere **trasmessi telematicamente** (totale giornaliero distinto per aliquota, similmente alla procedura transitoria).

Tale trasmissione dovrà essere effettuata, **entro i 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione, accedendo a “Fatture e Corrispettivi”, sezione *“Corrispettivi/Servizi per Gestore ed Esercente”*. Occorrerà individuare l'**identificativo del registratore telematico guasto**, e nella scheda ad esso dedicato selezionare l'evento *“fuori servizio”*. Una volta segnalato il fuori servizio, diviene accessibile la funzione che consente la trasmissione di corrispettivi annotati, che si trova

nell'area “*Procedure di emergenza/dispositivo fuori servizio*”. In questa sezione, una volta inserito l'identificativo del registratore telematico guasto (che, come si è detto, deve risultare “fuori servizio”), si potranno **inserire manualmente i corrispettivi ed effettuare la dovuta trasmissione telematica**.

#### **Riferimenti normativi**

- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, artt. 140 e 141;
- Provv. 30 giugno 2020, n. 248558;
- Provv. 20 dicembre 2019, n. 1432217;
- Provv. 31 ottobre 2019, n. 739122;
- Provv. 4 luglio 2019, n. 236086;
- D.M. 10 maggio 2019;
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 540;
- Provv. 28 ottobre 2016, n. 182017;
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 2;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 22;
- Risposta 25 settembre 2020, n. 413;
- Circolare 21 febbraio 2020, n. 3/E.